



COMUNE DI LUBRIANO

Provincia di Viterbo

Viale 1° Maggio, 6
01020, Lubriano

AVVISO DI BANDO GENERALE

finalizzato alla formazione e all'aggiornamento della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinata all'assistenza abitativa che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Lubriano

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/6/2018 concernente "Criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa" L.R. 12/99 e Regolamento Regionale 2/2000 e loro ss.mm.ii. Atto di indirizzo.

SI RENDE NOTO

che è indetto il concorso per l'inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa, che dovessero rendersi disponibili nell'ambito del territorio del Comune di **Lubriano**

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per poter partecipare al concorso gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all' Unione Europea o di altro stato non aderente all' Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia nelle condizioni di cui all'art. 40, comma 6, del D. Lgs 286/98 così come modificato dall'art. 27, comma 1 della l. 189/02, ovvero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) Residenza** anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Lubriano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso i nuovi insediamenti produttivi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune;
- c) Mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su *alloggio adeguato* * alle esigenze del nucleo familiare nel comune di Lubriano e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non sia superiore al limite di **€. 100.000,00 (euro centomila/00)** così calcolato:
 - 1) FABBRICATI**, il valore è dato dall' imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI-IMU), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione;

- 2) **TERRENI EDIFICABILI**, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione;
- 3) **TERRENI AGRICOLI** destinati all' uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, dall'imponibile definito ai fini ICI-IMU, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per 75 (settantacinque), per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione)
- *Per alloggio adeguato s'intende quello la cui superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.*
- d) **Assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici;
- e) **Reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore ai limiti sotto indicati:
- 1) Per i lavoratori dipendenti **€. 33.908,20** (*trentatremilanovecentootto/20*);
 - 2) Per i lavoratori autonomi **€. 20.344,92** (*ventimilatrecentoquarantaquattro/92*);
- Il reddito complessivo lordo è abbattuto di **€. 2.000,00** (*euro duemila/00*) per ciascun familiare convivente fino ad un massimo di detrazione di **€. 6.000,00** (*euro seimila/00*).
- Ai fini del presente bando il reddito complessivo annuo è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale (CUD, MOD. 730, UNICO)* al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.
- f) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e **non aver occupato** senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso (*o alla data delle successive graduatorie semestrali*) e permanere fino al momento dell'assegnazione. I requisiti previsti dal comma 1 sono posseduti da parte del richiedente per tutta la durata del rapporto e, limitatamente, ai requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (*regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge). Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare, tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'art.11 della L.R.12/29, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi, autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso (*o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali*) abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi E.R.P. destinata all'assistenza abitativa, in bollo *ai sensi delle vigenti leggi*, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune e contenere la dichiarazione resa nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa ed approvato con D.P.R 28.12.2000, n. 445 di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali rilasciata nelle forme previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

La domanda deve essere spedita al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale, senza busta. Il plico potrà essere fermato con punti metallici o nastro adesivo trasparente atto a garantire

l'integrità del contenuto. Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede del termine di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa.

A pena di inammissibilità, non sono ammesse forme diverse di spedizione, né domande redatte su modelli diversi da quello predisposto dal Comune.

Identiche modalità valgono per la presentazione delle domande di aggiornamento della propria posizione da parte di coloro che, già inseriti nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa, intendano ottenere un maggiore punteggio, in conseguenza di cambiamenti intervenuti nelle condizioni sopra specificate. In tal caso il relativo modulo deve contenere la specificazione che trattasi di domanda di aggiornamento di posizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A corredo della domanda, i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE POTRA' DAR LUOGO ALL'ESCLUSIONE DAL CONCORSO:

REDDITO: documentazione concernente il reddito lordo complessivo annuo, fiscalmente imponibile, di tutti i componenti il nucleo familiare desumibile **dall'ultima dichiarazione fiscale*** (CUD. MOD. 730, UNICO); Tale documentazione è necessaria per eseguire il calcolo previsto dall'articolo 21 della legge 05.08.1978 n. 457 e ss. mm. e ii.. La mancata presentazione può comportare l'esclusione dal concorso o il mancato riconoscimento di alcune condizioni che danno luogo a punteggio.

** In fase di prima applicazione del presente bando, le dichiarazioni fiscali di riferimento sono quelle 2018 – redditi 2017.*

1) RICHIEDENTE CHE NON RISIEDA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI LUBRIANO MA CHE VI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA ESCLUSIVA O PRINCIPALE:

- Per i lavoratori dipendenti – attestazione rilasciata da datore di lavoro;
- Per il lavoratori autonomi – autocertificazione d'iscrizione all'Albo delle ditte della C.C.I.A.A.;

2) CITTADINI DI STATI NON ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA:

- carta di soggiorno o altro documento attestante che il cittadino straniero è regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (l. 189/2002, art. 27, comma1);
- certificato d'iscrizione presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Viterbo o attestato del datore di lavoro (*in caso di lavoro subordinato*) ovvero certificato d'iscrizione all'Albo delle Ditte istituito presso la C.C.I.A.A. (*in caso di lavoro autonomo*).

3) RICHIEDENTE CITTADINO ITALIANO EMIGRATO ALL'ESTERO:

I lavoratori italiani emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso dovranno formulare la scelta di questo ambito territoriale mediante dichiarazione resa al rappresentante consolare che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità alla domanda di concorso. La dichiarazione di cui sopra dovrà attestare che il nucleo familiare del concorrente intende rientrare in Italia e stabilire la propria residenza nel Comune di Lubriano.

DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE POTRA' COMPORTARE LA NON ATTRIBUZIONE DEI PUNTI RELATIVI:

Per la collocazione in graduatoria dei concorrenti o per l'aggiornamento della loro posizione, sarà loro attribuito un punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuibili e cumulabili tra loro in relazione alle seguenti condizioni dichiarate nella domanda:

TIPO DI CONDIZIONE DEL RICHIEDENTE	PUNTI ATTRIBIBILI	DOCUMENTI DA PRESENTARE
a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all' assistenza pubblica.	a) 10	Dichiarazione rilasciata dall'Ente preposto alla pubblica assistenza o Comune attestante che l'alloggio occupato dal richiedente è stato occupato a titolo precario.

b) richiedenti che debbano abbandonare l' alloggio: 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali;	b.1) 8	Copia dell'ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente con la motivazione dell'ingiunzione
2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto: 2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice <u>non è ancora maturato</u> 2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice <u>è già maturato</u>	b.2.1) 7 b.2.2) 5	Copia del provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto
c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:		
c.1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali	c.1) 6	Copia ordinanza di sgombero emessa dall' Autorità competente con attestazione dell'avvenuta esecuzione
c.2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	c.2) 4	Copia del provvedimento giudiziario di rilascio
c.3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio	c.3) 2	Copia del provvedimento di rilascio dell'alloggio di servizio
d) richiedenti che abitino, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (<i>rapporto vano abitante 1 a 2</i>). Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq (<i>quattordici metri quadrati</i>), al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%	d) 6	Certificato rilasciato dall' ufficio Tecnico comunale o perizia redatta da Professionista abilitato
e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:		
e.1) - In alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente , ai sensi della normativa vigente	e.1) 5	Certificato rilasciato dall' ufficio Tecnico comunale o perizia redatta da Professionista abilitato
e.2) - In alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è mediocre , ai sensi della normativa vigente	e.2) 3	
f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 05.08.1978, n.457:		
f.1) in misura non inferiore a 1/3	f.1) 7	Copia del contratto d'affitto registrato
f.2) in misura non inferiore a 1/5	f.2) 3	
f.3) in misura non inferiore a 1/6	f.3) 1	
g) richiedenti che abitino, con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari	g) 5	Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS	h) 8	Cud – Modello 730 - Unico
i) richiedenti con reddito derivante per almeno il 90% (novanta per cento) da lavoro dipendente, assimilato e/o pensione.	i) 3	Cud – Modello 730 - Unico
l) richiedenti che appartengano ad una delle seguenti categorie:		
1.1) ANZIANI: nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i 65 (<i>sessantacinque</i>) anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra65enni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente.	1.1) 5	Per le persone inabili, certificato di totale inabilità rilasciato dalla competente A.S.L.
1.2) FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE: nuclei familiari che si siano costituiti entro i 3 (<i>tre</i>) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di 1 (<i>uno</i>) anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il 35° (<i>trentacinquesimo</i>) anno di età.	1.2) 6	Dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso

1.3) PERSONE SOLE CON FIGLI A CARICO: nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico.	1.3) 5	Certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'Ente erogante la pensione attestante l'importo ed il numero dei figli per i quali il richiedente ha percepito gli assegni familiari nell'anno precedente. In assenza del suddetto certificato detta circostanza dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
1.4) DISABILI: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente superiore al 66% (<i>sessantaseipercento</i>) della capacità lavorativa.	1.4) 6	Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio
1.5) PROFUGHI: nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani	1.5) 3	Decreto Prefettizio con cui è stata riconosciuta la qualifica di profugo.
1.6) NUCLEI FAMILIARI: nuclei familiari con un numero di figli superiore a due.	1.6) 6	Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
1.7) NUCLEI FAMILIARI nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne	1.7) 3	Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
m) nuclei familiari nei quali è presente almeno un componente portatore di handicap con connotazioni di gravità riconosciute ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.	m) 8	Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio.

1. Le condizioni di cui alle lettere **a)**, **b)** e **c)**, non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere **d)** ed **f)**. Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere **h)** ed **i)** e quelle di cui alle lettere **1.4)** ed **m)**. Non sono cumulabili, altresì, tra loro i punteggi interni ad una stessa lettera. Nei casi di condizioni relative a lettere tra loro non cumulabili verranno scelte quelle con il punteggio più elevato.
2. L'ordine di collocazione in graduatoria è dato dalla somma dei punteggi relativi alle condizioni riconosciute e cumulabili. A parità di punteggio, per stabilire l'ordine di collocazione in graduatoria si fa riferimento alla anzianità di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità si dà luogo a sorteggio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando non ha termini di chiusura e dalla data di pubblicazione tutti gli interessati potranno presentare domanda. Il Bando non ha termini di scadenza e, pertanto, resterà in vigore fino a quando non verrà emanato un nuovo bando. L'inserimento o l'aggiornamento della posizione in graduatoria è effettuato entro il 31 maggio o il **30 novembre** di ogni anno, a seconda che le domande siano pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre o il **30 giugno**.

ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEI PUNTEGGI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

Entro 5 (*cinque*) giorni dal ricevimento della domanda, il Comune, verificata la completezza e la regolarità della stessa, comunicherà ad ogni singolo concorrente il numero progressivo identificativo della pratica ed il punteggio provvisorio assegnato. Il punteggio provvisorio loro assegnato è, altresì, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in apposita pagina dedicata. Entro i 5 (*cinque*) giorni successivi alla pubblicazione del punteggio provvisorio attribuito, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, potranno presentare opposizione – in carta semplice – al Comune stesso, a cui è affidata l'istruttoria della pratica.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R.r. 2/2000 e ss.mm. e ii, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria. Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle **domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno**.

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

Sulla base di detta graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n.2/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune prima di procedere all'eventuale assegnazione accerterà che in capo al nucleo familiare del richiedente permanga il possesso dei requisiti e, qualora siano passati più di due anni dalla presentazione della domanda procederà alla verifica della permanenza delle condizioni di priorità che hanno dato luogo a punteggio.

Lubriano li

Firma sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - art.3 D.Lgs. 39/1993)